

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-20 del 03/01/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA GOLD ART CERAMICA S.P.A.. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 ALL. VIII, PARTE SECONDA D.LGS. 152/06 E SS.MM.), SITO IN VIA GIARDINI NORD 231/233, A PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). (RIF.INT. N 01721890364/85) QUINTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-25 del 03/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno tre GENNAIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **GOLD ART CERAMICA S.P.A.** - INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 ALL. VIII, PARTE SECONDA D.LGS. 152/06 E SS.MM.), SITO IN VIA GIARDINI NORD 231/233, A PAVULLO N/F (MO).

(RIF.INT. N 01721890364/85)

QUINTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;

richiamata la **Determinazione n. 417 del 15/11/2012** di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta Gold Art Ceramica S.P.A., avente sede legale in via Giardini Nord 231/233, in Comune di Pavullo n/F (MO), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Det. n. 42 del 31/03/2015** e **Det. n. 170 del 17/12/2015** di prima e seconda modifica non sostanziale AIA;

richiamata, in particolare, la **Determinazione n. 1235 del 29/04/2016** di terza modifica non sostanziale AIA, la quale ha sostituito interamente la Det. n. 417 del 15/11/2012 di Rinnovo AIA e ss.mm. suddette;

richiamata la successiva **Det. n. 3455 del 21/09/2016** di quarta modifica non sostanziale AIA;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Gold Art Ceramica S.p.A., mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 03/11/2016 (assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 20356) con cui sono richieste le seguenti modifiche:

1. variazione della capienza delle vasche previste nel reparto macinazione / atomizzazione al fine di ottimizzare i recuperi idrici ed aumentare l'autonomia produttiva. Pertanto, al posto di n. 3 vasche circolari da 70 mc, ciascuna per la raccolta delle acque necessarie alla preparazione della barbotina, è richiesta l'installazione delle seguenti vasche:
 - n° 1 vasca da 150 mc per la raccolta delle acque di lavaggio dei reparti “smalteria” degli stabilimenti GA1 e GA2 e del reparto macinazione / atomizzazione;
 - n° 1 vasca da 315 mc dedicata all'accumulo delle acque provenienti dal bacino artificiale e all'eventuale rabbocco con acque dell'acquedotto;
 - n° 1 vasca da 150 mc dedicata allo stoccaggio delle sospensioni acquose ritirate da terzi e identificate con il codice CER 08.02.03.

Sono confermate le misure di prevenzione e di protezione ambientale già previste a servizio delle vasche.

2. aumento della capacità complessiva di stoccaggio massimo istantaneo del CER 08.02.03 passando da 165 mc a 245 mc (in conseguenza alla variazione della nuova vasca di stoccaggio suddetta). Il nuovo valore è ritenuto ampiamente compatibile con gli elevati volumi di acqua che saranno impiegati giornalmente (circa 500 mc);
3. aumento del quantitativo massimo annuale ritirabile per il C.E.R. 10.12.08 da 2.000 a 2.100 t (in quanto all'interno della terza domanda di modifica non sostanziale era presente un errore di battitura). Il totale di rifiuti complessivamente ritirabile da ditte esterne, quindi, risulterebbe pari a 47.600 t/a, corrispondente al quantitativo precedentemente autorizzato;
4. installazione di un mulino per provare a riutilizzare i propri scarti cotti come fondente (chamotte) durante la fase di macinazione utilizzando, in questo modo, meno feldspati naturali (sabbie). Tale mulino verrà posizionato all'interno del box 12 (planimetria allegata) e sarà collegato al punto di emissione E42 “Aspirazione reparto macinazione”, senza alcuna variazione dei parametri

autorizzati. Alla domanda è allegata scheda filtro aggiornata a seguito di alcune variazioni progettuali al filtro stesso;

5. lo spostamento rispetto al progetto iniziale dei servizi igienici di nuova realizzazione all'interno del reparto macinazione / atomizzazione. Tale spostamento non modifica il sistema di depurazione (fossa biologica) ed il convogliamento all'interno della rete fognaria precedentemente indicati;

inoltre, nella domanda suddetta il gestore:

- comunica che relativamente al punto E7, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di terza modifica non sostanziale, non si procederà al riposizionamento richiesto. Pertanto, alla presente domanda di modifica è allegato il primo autocontrollo del 14/07/2016, successivo alla Det. n. 170 del 17/12/2015 di seconda modifica AIA;
- segnala un'errata correzione all'interno della Determinazione 1235 del 29/04/2016: la portata del punto di emissione E42 "Aspirazione Reparto Macinazione" indicata nel quadro delle emissioni autorizzato è 800 Nmc/h mentre in realtà era stata richiesta di 40.000 Nmc/h, come riportato in domanda di modifica del 04/03/2016 e nel file excel per il confronto dei flussi di massa allegato;
- richiede la rettifica di alcune informazioni errate precedentemente fornite relative ai punti di emissione E16 ed E19. In particolare, specifica che per errore sono state invertite le due numerazioni rispetto alle descrizioni dei due camini "Raffreddamento finale aspirato forno F1 SACMI" e "Raffreddamento indiretto aspirato forno F1 SACMI" ed alle relative portate. Di conseguenza, rimangono valide le informazioni relative al raffreddamento indiretto presenti nella nota (2) ma, riferendole al punto E16;
- precisa che all'interno della terza domanda di modifica non sostanziale del 04/03/2016 non erano previste variazioni per il punto di emissione E30, pertanto, si ritiene che la richiesta di invio delle analisi relative al primo autocontrollo periodico dopo il termine della ristrutturazione impiantistica si debba riferire alle modifiche richieste con la seconda domanda (riposizionamento del filtro e del punto di emissione); il gestore allega l'autocontrollo del 05/04/2016;
- specifica che l'azienda relativamente al bacino artificiale citato nella Determinazione 1235 del 29/04/2016 ha optato, per motivi economici, non per l'acquisto dello stesso, ma per la stipula con la proprietà di un contratto di servitù decennale per il diritto di prelievo dal bacino stesso. Il gestore conferma tutte le altre informazioni precedentemente fornite in merito alle caratteristiche del bacino ed all'uso che ne verrà fatto finalizzato alla minimizzazione dell'incremento dei prelievi di acqua potabile dall'acquedotto.

dato atto che in data 21/10/2016 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

considerato che in data 20/12/2016 è pervenuto il contributo tecnico dal Servizio Territoriale ARPAE di Modena Distretto Area Sud (assunto agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 23379) in cui viene espresso parere favorevole in merito alle modifiche richieste dal gestore;

preso atto:

- della modifica della volumetria delle nuove vasche previste nel reparto macinazione/atomizzazione, senza variazione delle misure di prevenzione e di protezione ambientali già previste a servizio delle vasche stesse. Valutato che tale variazione non modifica le condizioni, prescrizioni e monitoraggi già previsti in AIA; pertanto, la **Sezione C2.1.5** “Protezione del Suolo e delle Acque Sotterranee” dell'**Allegato I** dell'AIA ed i riferimenti relativi riportati nell'**Allegato II** dell'AIA saranno aggiornati con quanto specificato dal gestore e riportato nel presente atto;
- dello spostamento rispetto al progetto iniziale dei servizi igienici di nuova realizzazione all'interno del reparto macinazione/atomizzazione e che tale modifica non varia quanto autorizzato in AIA;
- dello spostamento nel BOX 11 dello stoccaggio del C.E.R. 10.12.08 ritirato da terzi, a seguito dell'installazione nel BOX 12 del nuovo mulino di macinazione scarti cotti (come identificato in planimetria allegata);

valutato di poter accogliere la richiesta del gestore:

- di rettifica del quantitativo massimo annuale ritirabile da 2.000 a 2.100 t relativamente al C.E.R. 10.12.08, in quanto era presente un errore nella domanda di terza modifica non sostanziale AIA;
- di aumento della capacità complessiva di stoccaggio massimo istantaneo da 165 mc a 245 mc del C.E.R. 08.02.03 (in conseguenza alla variazione del volume della nuova vasca di stoccaggio), in quanto compatibile con la capacità di recupero dell'impianto autorizzato, non varia i sistemi di protezione ed allarme previsti ed autorizzati e non incidente sui quantitativi massimi annuali ritirabili per tale C.E.R.;

pertanto, l'Allegato II sarà aggiornato con le modifiche richieste;

valutato che la scheda filtro associata al punto di emissione E42 è conforme ai Criteri CRIAER e che per tale punto di emissione, a seguito delle variazioni al filtro e dell'aggiunta di un'ulteriore impianto (nuovo mulino), è necessario che il gestore comunichi la messa in esercizio ed a regime nel nuovo assetto ed effettui una sola analisi per portata ed inquinanti;

preso atto della decisione del gestore di non procedere al riposizionamento del punto di emissione punto E7, pertanto, si assume agli atti l'analisi di autocontrollo allegata alla domanda di modifica presentata;

verificata la correttezza della segnalazione del gestore di errata correge all'interno della Determinazione 1235 del 29/04/2016 relativamente alla portata del punto di emissione E42 "Aspirazione Reparto Macinazione"; pertanto, nel quadro delle emissioni autorizzato E42 sarà corretto con i seguenti valori: portata di 40.000 Nmc/h, altezza 20 m, durata 24 h/gg, limite di 25 mg/Nmc per materiale particellare, dotato di filtro a tessuto (valori correttamente indicati dal gestore nella domanda di terza modifica non sostanziale AIA, riportati correttamente alla Sezione C2.1.1 dell'AIA ed utilizzati nel calcolo del flusso di massa nell'istruttoria della pratica per la verifica della non sostanzialità della domanda presentata);

preso atto della richiesta di rettifica di alcune informazioni errate precedentemente fornite dal gestore relative ai punti di emissione E16 ed E19. Il quadro delle emissioni autorizzate sarà aggiornato come richiesto. Tali variazioni non incidono sul flusso di massa autorizzato in quanto associate a punti di emissione privi d'inquinanti;

verificata la segnalazione relativa al punto di emissione E30, si precisa che nella Determinazione 1235 del 29/04/2016 di 3^a modifica non sostanziale AIA era stato ribadito l'invio dell'autocontrollo in quanto al momento di rilascio dell'atto, non era ancora pervenuto quello richiesto nella determina di 2^a modifica non sostanziale AIA. Si prende atto dell'invio dello stesso con il presente atto;

preso atto della scelta del gestore di stipulare un contratto di servitù decennale per il diritto di prelievo dal bacino artificiale citato nella Determinazione 1235 del 29/04/2016. Rimangono valide le prescrizioni presenti nella determina citata, in aggiunta si ritiene necessario che il gestore nel più breve tempo possibile avvisi gli enti interessati nel caso in cui dovessero verificarsi variazioni in merito al contratto di servitù stipulato;

verificato, infine, che:

- gli interventi in progetto non comporteranno alcuna variazione della capacità produttiva massima dello stabilimento;
- le modifiche comunicate non comporteranno impatti significativi sulle altre matrici ambientali (materie prime, consumi energetici, flussi di massa autorizzati delle emissioni in atmosfera, rifiuti, bilancio idrico) e non si avranno variazioni rispetto ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance specifici del settore e rispetto alle previsioni già analizzate e riportate nel 3^a atto di modifica non sostanziale AIA;

verificato, quindi, che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali**;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dott. Richard Ferrari funzionario dell'ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare la realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 1235 del 29/04/2016 di terza modifica non sostanziale AIA (la quale ha sostituito interamente la Det. n. 417 del 15/11/2012 di Rinnovo AIA e ss.mm.) rilasciata a Gold Art Ceramica S.p.A., avente sede legale in via Giardini Nord 231/233, in Comune di Pavullo n/F (MO), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 03/11/2016 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 20356;
 - b) alla **Sezione C2.1.5** "Protezione del Suolo e delle Acque Sotterranee" dell'**Allegato I** dell'AIA la descrizione delle nuove vasche previste nel reparto macinazione/atomizzazione è sostituita con la seguente:
 - “A seguito della ristrutturazione impiantistica prevista saranno aggiunte:
 - n.3 vasche per lo stoccaggio della barbotina, costruite in cemento armato di volume interno pari a 250 mc ciascuna. Ogni vasca sarà dotata di 3 agitatori a pale per mantenere sempre in movimento la barbotina ed evitare, quindi, il deposito delle parti solide presenti all'interno della sospensione acquosa;
 - n° 1 vasca da 150 mc per la raccolta delle acque di lavaggio dei reparti "smalteria" degli stabilimenti GA1 e GA2 e del reparto macinazione / atomizzazione;
 - n° 1 vasca da 315 mc dedicata all'accumulo delle acque provenienti dal bacino artificiale e all'eventuale rabbocco con acque dell'acquedotto;
 - n° 1 vasca da 150 mc dedicata allo stoccaggio delle sospensioni acquose ritirate da terzi e identificate con il codice CER 08.02.03”

c) alla **Sezione D2.2** “Comunicazioni e requisiti di notifica” dell'**Allegato I** dell'AIA è aggiunta la seguente prescrizione: è sostituita dalla seguente:

“12. il gestore nel caso in cui dovessero verificarsi variazioni in merito al contratto di servitù stipulato per il diritto di prelievo dal bacino artificiale, dovrà avvisare gli enti interessati nel più breve tempo possibile”;

d) alla **Sezione D2.4** “Emissioni in atmosfera” dell'**Allegato I** dell'AIA sono apportate le seguenti modifiche:

I. alla **prescrizione n.1** nel quadro delle emissioni *Stabilimento Gold Art 1* i punti di emissione E16, E19 ed E42 sono sostituiti come riportato nella tabella seguente:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E16 - Raffredd. Indiretto forno F1 SACMI (2)	PUNTO DI EMISSIONE E19 - Raffredd. Finale aspirato forno F1 SACMI	PUNTO DI EMISSIONE E42 – Aspirazione Reparto macinazione (§)
Messa a regime	-	A regime	A regime	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	48.000	28.000	40.000
Altezza minima (m)	-	10	10	20
Durata (h/g)	-	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1		-	25
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (#)	UNI 10568			5
Impianto di depurazione	-			Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-			Semestrale per portata e polveri

(2) il punto di emissione **E16** espellerà durante il normale funzionamento dell'impianto la sola frazione della portata non convogliata agli essiccatoi e quindi circa 7.500 Nm³/h. La portata di aria convogliata agli essiccatoi sarà (quando saranno in funzione tutti e 4) circa 16.000 Nm³/h. Qualora per motivi impiantistici occorra convogliare all'esterno la totalità del raffreddamento indiretto del forno F1 SACMI la portata sarà di circa 28.000 Nm³/h.

(#) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(§) il filtro aspirerà le 10 tramogge, le testate di tutti i nastri trasportatori che porteranno i materiali dalle tramogge di carico alle tramogge di alimentazione dei mulini continui, il frangizolle ed il mulino macinazione scarto cotto prodotto (box.12)

(*) rif. prescrizioni n. **3 e 4**

II. le **prescrizioni n. 3 e n. 4** sono sostituite dalle seguenti:

“3. La Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati (**E42**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Pavullo. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Pavullo entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime

degli impianti nuovi o modificati, i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose; in particolare:

- relativamente al punto di emissione **E42** un'analisi alla data di messa a regime per portata ed inquinanti”;

e) l'**Allegato II** dell'AIA “Iscrizione n. PAV002 al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” è sostituito con l'Allegato al presente atto di modifica;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 1235 del 29/04/2016** di terza modifica non sostanziale AIA (la quale ha sostituito interamente la Det. n. 417 del 15/11/2012 di Rinnovo AIA e ss.mm.);
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1235 del 29/04/2016 di terza modifica non sostanziale AIA, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Gold Art Ceramica S.p.A., al Comune di Pavullo (MO), per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni del Frignano (MO);
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 8 pagine e da n. 1 allegato.

Allegato n.1: ALLEGATO II – 5^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO II – 5[^] MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA

ISCRIZIONE N. PAV002

AL “REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI”, AI SENSI DELL ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM.. INSTALLAZIONE GOLD ART CERAMICA S.P.A. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN VIA GIARDINI NORD, 231/233, COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

- Rif. int. N. 01721890364/85
- sede legale e produttiva in Pavullo n/F Via Giardini Nord 231/233 (MO)
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII – D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda)

A SEZIONE INFORMATIVA

Gold Art Ceramica S.p.A. è iscritta dal 1999 al numero **PAV002** del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti”, ai sensi dell’art.216 del D.Lgs 152/2006 Parte Quarta e ss.mm., per attività di recupero di rifiuti ceramici prodotti da terzi all’interno del ciclo di produzione di piastrelle ceramiche in monocottura come componenti per la preparazione del supporto ceramico nello stabilimento denominato GA1. A seguito della 2^a modifica non sostanziale AIA Det. 170 del 17/12/2015 è cessata la macinazione a secco dei materiali per la produzione di monocottura e con **Determinazione n. 1235 del 29/04/2016** di terza modifica non sostanziale AIA è stata autorizzata una ristrutturazione impiantistica che comporterà la variazione del ciclo produttivo da parziale a completo per la produzione del solo gres porcellanato, inserendo la fase di macinazione ad umido ed atomizzazione.

Iter storico della comunicazione:

- 02/11/2005: Benedetti Giancarla in qualità di legale rappresentante e gestore di Gold Art Ceramica S.p.A. presenta domanda di AIA allo Sportello Unico del Comune di Pavullo nel Frignano che l’accetta con prot. n. 20359-2005. In data 15/11/2005 la domanda perviene alla Provincia di Modena dallo Sportello Unico del Comune di Pavullo nel Frignano ed è assunta agli atti con prot. n. 147509/8.1.7.
- 27/10/2007: viene rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Atto Dirigenziale prot. n. 123975 con validità dal 30/10/2007 al 29/10/2012.
- 23/05/2008: Gold Art Ceramica S.p.a. trasmette comunicazione di rinnovo senza modifiche, ai sensi dell’art. 216 comma 5 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 56915/8.8.4 del 26/05/2008.
- 06/09/2011: Gold Art Ceramica S.p.a. presenta allo Sportello Unico del Comune di Pavullo nel Frignano domanda di modifica non sostanziale all’AIA, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 81744/8.1.7.85 del 13/09/2011, comprendente domanda di modifica dell’attività di recupero di rifiuti consistente nell’introduzione di una nuova tipologia di rifiuti previsti al punto 12.6 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. identificati con codice CER 080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi disidratati con umidità del 15%) ed integrazioni e chiarimenti rispetto all’attività di recupero di rifiuti stessa; i rifiuti ritirati da terzi sono utilizzati esclusivamente per la preparazione dell’impasto in monocottura nello stabilimento GA1 dove sono macinati a secco, successivamente, mediante bagnatici viene regolata l’umidità dell’impasto; la miscela di argilla e rifiuti recuperabili viene inserita nella tramoggia di carico ed inviata al reparto macinazione,

all'interno della quale potrà essere arricchita di ulteriori scarti autoprodotti quali calce esausta e scarti crudi.

- 15/11/2011: la Provincia di Modena emette la Determinazione n. 463 "Autorizzazione Integrata Ambientale - Aggiornamento e 2^a modifica non sostanziale" alla quale viene allegata (allegato II) l'iscrizione al n. PAV002 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti", ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e ss. mm..
- 10/02/2012: Gold Art Ceramica S.p.A. presenta allo Sportello Unico del Comune di Pavullo nel Frignano domanda di Rinnovo dell'AIA e contestuale rinnovo dell'iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti", assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 45085/9.12.3 del 11/05/2012.
- 09/08/2012: Gold Art Ceramica S.p.A. presenta allo Sportello Unico del Comune di Pavullo nel Frignano integrazioni alla domanda di Rinnovo, assunte agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 75793/9.12.3 del 10/08/2012.
- 18/09/2012: si svolge la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 29 quater comma 5 parte II al D.Lgs 152/2006 e ss.mm., al fine di valutare la domanda di rinnovo e successive integrazioni, nella quale il rappresentante dell'azienda si impegna a trasmettere entro 15 giorni, tra l'altro, scheda informativa delle tipologie di rifiuto recuperate, aggiornata con verifica della potenzialità massima dell'impianto.
- 02/10/2012: Gold Art Ceramica S.p.a. trasmette la documentazione di cui sopra, che viene assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 92127/9.12.3 del 03/10/2012, comprendente, tra l'altro nuova "scheda informativa delle tipologie di rifiuto recuperate" aggiornata con riduzione a 40.000 t/a della quantità massima annuale di rifiuti previsti al punto 7.3 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. CER 101208.
- 08/01/2013: la Provincia di Modena rilascia l'atto di Rinnovo dell'AIA con **Determinazione n. 417 del 15/11/2012**;
- 31/03/2015 e 17/12/2015: la Provincia di Modena rilascia gli atti di 1^a e 2^a modifica all'AIA (**Det. n. 42 e Det. n. 170**) senza variazione dell'Allegato II.
- 04/03/2016: Gold Art Ceramica S.p.A. presenta **domanda di modifica non sostanziale AIA** tramite Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Frignano che la inoltra al SAC ARPAE di Modena il 07/03/2016 (assunta agli atti con prot. n. 3840), integrandola in data 07/04/2016 con integrazioni volontarie. Il gestore intende attuare una ristrutturazione impiantistica che porterà alla variazione del ciclo produttivo da parziale e ciclo completo, e comporterà anche modifiche all'Allegato II dell'AIA consistenti in:
 - aumento del quantitativo da 4.000 t/anno a 33.000 t/anno per il CER101201 "scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico";
 - riduzione del quantitativo da 40.000 t/anno a 2.000 t/anno per il CER101208 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico (scarti cotti con smalto cotto)";
 - aumento del quantitativo da 600 t/anno a 5.000 t/anno per il CER080202 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi ceramici disidratati umidità 15%)";
 - riduzione del quantitativo da 3.000 t/anno a 2.500 t/anno per il CER101299 "rifiuti non specificati altrimenti (rottami ceramici crudi con e senza smalto crudo)";
 - aggiunta del CER 080203 "sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (Umidità 98,5%)" rientrante nella tipologia 12.6, per un quantitativo massimo dei 5.000 t/anno.

Le tipologie di rifiuti recuperati da terzi non varieranno (7.3 e 12.6), il quantitativo massimo di rifiuti annualmente in stoccaggio e recupero sarà ridotto passando da 47.600 a 47.500 t/anno, mentre varieranno tutti gli stoccaggi massimi istantanei (mc e t) a seguito della realizzazione di nuova porzione capannone stoccaggio materie prime e reparto macinazione impasti.

- 29/04/2016: il SAC ARPAE di Modena rilascia la **Determinazione n. 1235 di terza modifica non sostanziale AIA**, con la quale a seguito d'istruttoria vengono accolte le modifiche richieste e con la quale sono sostituiti interamente gli atti precedenti.
- 03/11/2016: Gold Art Ceramica S.p.A. presenta **domanda di modifica non sostanziale AIA** tramite il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" (assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 20356) con cui sono richieste le seguenti modifiche:
 - rettifica del quantitativo massimo annuale ritirabile da 2.000 a 2.100 t relativamente al C.E.R. 10.12.08, in quanto era presente un errore nella domanda di terza modifica non sostanziale AIA;
 - aumento della capacità complessiva di stoccaggio massimo istantaneo da 165 mc a 245 mc del C.E.R. 08.02.03 (in conseguenza alla variazione della relativa vasca di stoccaggio);
 - spostamento nel BOX 11 dello stoccaggio del C.E.R. 10.12.08 ritirato da terzi.
- Gli esiti dell'istruttoria condotta da ARPAE di Modena per la valutazione della richiesta di modifica suddetta, confermano che le modifiche apportate sono compatibili con la capacità di recupero dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni specifiche previste ai punti 12.6 a) e 7.3 a) del D.M. 05/02/98 e ss. mm..

B SEZIONE DISPOSITIVA

1. Si conferma l'iscrizione di Gold Art Ceramica S.p.A., ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 Parte Quarta e ss.mm., al numero **PAV002** del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti".
2. Le operazioni di recupero devono avvenire con le modalità previste nella presente AIA. Il gestore, presentando apposita domanda, può avvalersi in qualsiasi momento della possibilità di utilizzare le procedure previste dagli articoli 214 e 216 del D.lgs 152/2006 Parte Quarta e ss.mm. e dalle rispettive norme tecniche di attuazione.
3. **L'iscrizione ha la medesima validità della presente AIA e ne deve essere richiesto il rinnovo assieme alla stessa, pena la revoca.**
4. La comunicazione deve essere ripresentata, inoltre, in caso di modifica sostanziale (ai sensi della normativa di settore) delle operazioni di recupero. A tal proposito si richiama anche quanto stabilito dalla Circolare della Provincia di Modena "Modifiche sostanziali alle attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 5 D.Lgs 22/97" (abrogato e sostituito dal D.lgs 152/2006 Parte Quarta) prot. n. 26952/8.8.4 del 04/05/1999, di cui si riporta stralcio:

"costituiscono modifica sostanziale con obbligo di nuova comunicazione:

 - a. aumento della potenzialità impiantistica;*
 - b. aumento dei quantitativi stoccati sia istantaneamente che annualmente;*
 - c. introduzione di nuove procedure di riutilizzo cioè di nuovi punti del D.M. 05/02/1998 e sue ss.mm.;*
 - d. introduzione di nuove operazioni di recupero di cui all'allegato C al D. Lgs 22/97 e sue sss.mm. (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06)".*

Tutte le modifiche saranno valutate dall'ARPAE Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm..
5. Ai fini del rinnovo della presente iscrizione e per ogni sua modifica, il gestore dovrà, in ogni caso, presentare la documentazione prevista dall'ARPAE Modena per la comunicazione di "nuova attività" (da utilizzare anche nel caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero), disponibile anche sul sito internet dell'Agenzia, evidenziando sulla prima pagina il numero identificativo di AIA (Rif.int. N. 01721890364/85).
6. Le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della comunicazione dal legale rappresentante di Gold Art Ceramica S.p.A. sono soggette ai controlli previsti dall'art.71 del suddetto decreto.

7. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti", il gestore è tenuto a versare annualmente (entro il 30 aprile) il diritto di iscrizione di cui al D.M. 350/98 per l'importo dovuto (Classe attuale di attività n. 3: superiore o uguale a 15.000 t/a e inferiore a 60.000 t/a);
8. Le attività di recupero di rifiuti, per quanto non altrimenti regolato nel presente atto o in suo contrasto, rimangono soggette a quanto stabilito dalla specifica legislazione di settore.
9. Si prende atto che le modalità con le quali si svolgono le operazioni di recupero dei rifiuti ritirati da terzi saranno le seguenti:
 - i **rifiuti liquidi CER 080203** "sospensioni acquose contenenti materiali ceramici" ritirati da terzi arriveranno in stabilimento all'interno di autobotti e saranno stoccate in attesa di riutilizzo all'interno delle tre seguenti vasche (identificate in planimetria di Novembre 2016 con la sigla **G21**):
 - Vasca di nuova realizzazione interrata, posizionata nei pressi dell'atomizzatore, di volume pari a 150 mc;
 - vasca esistente interrata presente in GA1, nell'area del depuratore, precedentemente dedicata come scorta per l'acqua depurata, di volume pari a 51 mc;
 - vasca esistente presente in GA1, nell'area del depuratore, precedentemente dedicata allo stoccaggio dei fanghi acquosi in attesa di filtro pressatura, di volume pari a 45 mc;

Nel nuovo reparto di macinazione saranno presenti n.3 vasche di stoccaggio rispettivamente: una per la raccolta delle acque di lavaggio delle smalterie di GA1 e GA2 e delle acque di lavaggio del nuovo macinazione / atomizzazione (da 150 mc), una per la raccolta delle acque pulite derivanti da bacino idrico (da 315 mc) e la terza per la raccolta del CER 080203, sopra descritta.

Su tutte le vasche nuove vi saranno sensori continui di livello ad ultrasuoni per monitorare il livello di riempimento delle stesse e lanciare segnali di allarme agli operatori al raggiungimento dei livelli impostati come "di guardia". Le vasche esistenti sono già dotate di tali dispositivi. Eventuali tracimazioni delle vasche interrate presenti nel nuovo reparto di macinazione ad umido confluiranno attraverso dei punti di accesso sulla pavimentazione interna del reparto e da qui nuovamente comunque nel circuito chiuso costituito dalle vasche stesse.

Dalle tre vasche suddette le acque sono utilizzate per la preparazione dell'impasto all'interno dei mulini di macinazione ad umido per la produzione dell'atomizzato e delle piastrelle di gres porcellanato.

- gli **scarti crudi** arriveranno in azienda con i **CER 101201 e CER101299** verranno stoccati in zone separate a seconda del CER all'interno del nuovo capannone di stoccaggio materie prime. Le zone di stoccaggio di questi due rifiuti (identificate con le sigle **G15 e G19** in planimetria Novembre 2016) saranno all'interno del **BOX 1** il quale avrà una volumetria utile di stoccaggio per ciascun rifiuto pari a circa 270 m³, quindi, superiore a quella massima istantanea richiesta di 200+200 mc;
- i **fanghi disidratati o filtropressati con umidità pari al 15 % circa (CER 080202)** verranno stoccati nella zona identificata in planimetria stoccaggi - integrazioni aprile 2016 con la sigla **G20** all'interno del **BOX 2**, il quale avrà una volumetria utile di stoccaggio superiore a 200 mc, quindi, molto superiore a quella massima istantanea richiesta di 90 mc in autorizzazione;
- gli **scarti cotti (CER 101208)** verranno stoccati nella zona identificata in planimetria stoccaggi Novembre 2016 con la sigla **G8** all'interno del **BOX 11** il quale avrà una volumetria utile di stoccaggio pari a 150 mc, quindi, molto superiore a quella massima istantanea richiesta di 60 mc.

I rifiuti stoccati nei box suddetti al riparo dagli agenti atmosferici, all'interno del capannone "Deposito argille" a fianco del reparto macinazione, sono trasportati mediante pale alle tramogge di carico presenti nel reparto di macinazione collegato e

successivamente, inviati nei due mulini continui assieme alle materie prime, ai rifiuti prodotti in proprio, alle sospensioni ritirate da terzi suddette ed alle acque bianche e di lavaggio.

A seguito della macinazione si otterrà una sospensione argillosa, detta barbottina, che sarà stoccata in n.3 vasche interrate e da qui avviata nell'atomizzatore ove, con l'eliminazione dell'acqua, si ottiene una polvere omogenea microgranulata (atomizzato) che sarà utilizzata in parte per la produzione di piastrelle in gres porcellanato e in parte sarà destinata alla vendita. Nello stabilimento sarà presente n.1 atomizzatore con potenzialità complessiva di 49,9 ton/h.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti recuperabili sono individuate nella planimetria "2173 Aggiornamento Impiantistica Stab 1 e 2 03-11-2016" allegata alla domanda di modifica non sostanziale dell'AIA del 03/11/2016.

10. si ritiene che la ditta debba effettuare lo stoccaggio dei rifiuti solidi ritirati da terzi, separatamente dagli scarti prodotti presso lo stabilimento, anche se simili, ciò al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la messa in riserva dei rifiuti.

C SEZIONE PRESCRITTIVA

La ditta Gold Art Ceramica S.p.A. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione C:

- a) le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
7.3	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti					Operazioni di recupero: R13, R5
7.3.3 lett. a	Operazioni di recupero: macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposte a trattamento termico	200	220	33.000	33.000	Prodotti ottenuti: 7.3.4 lett. a prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate (piastrelle ceramiche)
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) (SCARTI COTTI CON SMALTO COTTO)	60	60	2.100	2.100	
Subtotale 7.3		260	280	35.100	35.100	
12.6	fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica					Operazioni di recupero: R13, R5
12.6.3 lett. a	Operazioni di recupero: industrie ceramiche della produzione di piastrelle che adottino sistemi di macinazione delle materie. L'impiego massimo consentito nelle miscele per il supporto è limitato al 2% sul secco.					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
101299	rifiuti non specificati altrimenti (scarti di ceramica con smalto crudo) (ROTTAMI CERAMICI CRUDI CON E SENZA SMALTO CRUDO)	200	220	2.500	2.500	Prodotti ottenuti: 12.6.4 lett. a) piastrelle nelle forme usualmente commercializzate
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (FANGHI DISIDRATATI UMIDITA' 15%)	90	120	5.000	5.000	
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (UMIDITA' 98,5%)	245	300	5.000	5.000	
Subtotale 12.6		535	640	12.500	12.500	

TOTALE			47.600	47.600	
---------------	--	--	---------------	---------------	--

- b) il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella documentazione agli atti con riferimento alla planimetria "2173 Aggiornamento Impiantistica Stab 1 e 2 03-11-2016" allegata alla domanda di modifica non sostanziale dell'AIA del 03/11/2016, per quanto non in contrasto con le successive prescrizioni;
- c) il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente alla normativa tecnica del D.M. 05/02/98 come modificato dal Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006:
1. art. 1 (*Principi generali*), comma 1 del D.M. 05/02/98 e ss. mm.: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti di cui alla presente iscrizione non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non devono:
 - creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - causare inconvenienti da rumori e odori;
 - danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
 2. art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni (ora art. 216, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06);
 3. art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché, di sicurezza sul lavoro;
 4. art. 1 comma 4: le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati;
 5. art. 3 (*Recupero di materia*) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
 6. art. 3 comma 3: restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
 7. art. 6 comma 3: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento;
 8. art. 8 (*Campionamenti e analisi*) comma 1: il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
 9. art. 8 comma 2: le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

10. art. 8 comma 4: il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
11. art. 8 comma 5: il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;
12. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
13. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
14. la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi;
15. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
16. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
17. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
18. l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
19. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
20. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
21. le vasche devono essere provviste di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
22. le vasche devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotate di dispositivi antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
23. le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
24. le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;
25. **le vasche devono essere attrezzate di con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;**
26. le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
27. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
28. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
29. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

30. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

Prescrizioni specifiche:

- d) le aree di messa in riserva dei rifiuti oggetto della presente iscrizione devono essere individuate da apposita segnaletica riportante il codice CER del rifiuto stoccato;
- e) i seguenti rifiuti solidi devono essere stoccati in cumuli, esclusivamente all'interno del capannone "deposito argille" (rif. planim. stoccaggi Novembre 2016) avendo cura di rispettare i quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo autorizzati e di mantenere separati i cumuli dei diversi rifiuti mediante opportuna distanza, o qualora ciò non fosse sufficiente, mediante la realizzazione di setti di separazione anche mobili. In particolare:
- il **CER 101299** rifiuti non specificati altrimenti (scarti di ceramica con smalto crudo) **ROTTAMI CERAMICI CRUDI CON E SENZA SMALTO CRUDO** dovrà essere stoccato all'interno del **BOX 1** in c.a. di capacità pari a circa 270 mc nell'area denominata **G19**;
 - **CER 101201** scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico dovrà essere stoccato all'interno del **BOX 1** in c.a. di capacità pari a circa 270 mc nell'area denominata **G15**;
 - **CER 080202** fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi ceramici disidratati - umidità 15%) dovrà essere stoccato all'interno del **BOX 2** in c.a. di capacità pari a circa 200 mc nell'area denominata **G20**;
 - **CER 101208** scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) (**SCARTI COTTI CON SMALTO COTTO**) dovrà essere stoccato all'interno del **BOX 11** in c.a. di capacità pari a circa 150 mc nell'area denominata **G8**;
 - **CER 080203** sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (**UMIDITA' 98,5%**) dovranno essere stoccato all'interno delle tre seguenti vasche (identificate la sigla **G21**):
 - Vasca di nuova realizzazione interrata, posizionata nei pressi dell'atomizzatore, di volume pari a 150 mc;
 - vasca esistente interrata presente in GA1, nell'area del depuratore, precedentemente dedicata come scorta per l'acqua depurata, di volume pari a 51 mc;
 - vasca esistente presente in GA1, nell'area del depuratore, precedentemente dedicata allo stoccaggio dei fanghi acquosi in attesa di filtro pressatura, di volume pari a 45 mc;

Lo stoccaggio massimo istantaneo di tale CER non potrà superare complessivamente i 245 mc.
- f) i cumuli dei suddetti rifiuti devono essere fisicamente separati e distinguibili mediante apposita segnaletica, da quelli degli scarti, anche se simili, prodotti presso lo stabilimento; a tal fine la ditta deve adottare le opportune misure come indicato al precedente punto e);
- g) relativamente ai suddetti rifiuti liquidi **CER 080203** - sospensioni acquose contenenti materiali ceramici, la ditta è tenuta rispettare le seguenti prescrizioni di carattere gestionale:
- ii. ad adottare sistemi di sicurezza al fine di prevenire sversamenti nella fase di scarico dei rifiuti dalle autobotti per il trasporto nelle vasche dedicate;
 - iii. è vietato il ritiro di rifiuti in caso di fermo impianto dell'impiantistica a valle delle vasche destinate al recupero delle acque;

- h) il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05/02/98 e ss.mm. ai punti 7.3 e 12.6;
- i) relativamente ai rifiuti previsti al punto 12.6 del D.M. 05/02/98 e sue ss.mm. (D.M. 05/04/2006), l'impiego massimo consentito nelle miscele per il supporto è limitato al 2% sul secco.
- j) i rifiuti identificati con codice CER 101201 non devono contenere smalto crudo, conformemente a quanto disposto dalla Provincia di Modena nella circolare "Utilizzo codici CER 2002 per i rifiuti del comparto ceramico" prot. n.60899/8.8.4 del 05/05/2005.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 9 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.